



IL TRIBUNALE DI COMO

SEZIONE PRIMA CIVILE

UFFICIO PROCEDURE CONCURSUALI

IL GIUDICE DESIGNATO

ha emesso il seguente

DECRETO

- visto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art 67 e ss CCII depositato da con l'ausilio dell'OCC

- ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la ricorrente risiede a Comune compreso nel circondario di questo Tribunale;
- rilevato che l'istante appare qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. e), CCII, dal momento che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività lavorativa;
- rilevato altresì che la ricorrente non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- rilevato che sussiste lo stato di sovraindebitamento, considerato che la ricorrente risulta esposta per complessivi euro 86.663,64 (cui deve essere aggiunto il compenso dell'OCC pari ad euro 3.050,00) a fronte di un attivo disponibile corrispondente al reddito da lavoro dipendente con qualifica di impiegata presso (per complessivi 1.100,0 mensili netti), di due autovetture e di 3 autorimesse in nuda proprietà poichè concesse in usufrutto e che il fabbisogno del mantenimento ammonta ad euro 1910 mensili;
- dato atto che la proposta ed il piano che prevede il pagamento di euro 350,00 mensili per 48 mesi per l'importo totale di € 16.800,00;
- rilevato che non si ravvisano le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, dovendosi ritenere, alla stregua degli elementi offerti e di quanto riferito dall'OCC, che al momento di assunzione delle obbligazioni inadempite la ricorrente potesse non avvedersi dell'inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie, avuto riguardo all'ordinaria diligenza richiesta al consumatore;
- visto l'art. 70 CCII;
- esaminata la richiesta di misure protettive

DICHIARA

ammissibile la proposta ed il piano

DISPONE

a cura del professionista nominato OCC la pubblicazione della proposta e del piano sul sito web del Tribunale di Como nonché la comunicazione a tutti i creditori entro 30 gg dall'emissione del presente decreto;

ORDINA



a tutti creditori, ricevuta la comunicazione di cui sopra, di comunicare all'OCC un indirizzo di pec, con avvertenza che, in difetto, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA

i creditori che possono presentare ex art 70 co 3 ccii osservazioni alla proposta del debitore nei 20 gg successivi alla comunicazione di cui sopra, mediante invio delle osservazioni all'indirizzo pec dell'OCC;

ORDINA

all'OCC, entro i 10 gg successivi alla scadenza del termine di 20 concesso ai creditori per proporre eventuali osservazioni al piano e alla proposta, sentito il debitore, di presentare opportuna relazione al giudice, proponendo le eventuali modifiche al piano ritenute necessarie;

DISPONE

la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata instaurati potendo pregiudicare la fattibilità del piano proposto, nonché il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio della debitrice compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non previamente autorizzati;

RISERVA

all'esito degli incombeni indicati i provvedimenti ex art 70 CCII.

Como, li 10/03/2025

IL GIUDICE

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

